

## **ACCOGLIMENTO DEL CONSIGLIO DI STATO DI UN APPELLO CONTRO IL RIGETTO DELL'ISTANZA DI EMERSIONE DI LAVORO IRREGOLARE – REQUISITO REDDITUALE DEL DATORE DI LAVORO**

La terza sezione del Consiglio di Stato, con sentenza pubblicata il 14.01.2025, ha accolto l'appello presentato da un cittadino pakistano avverso la decisione del TAR Milano di rigettare il suo ricorso contro l'annullamento del provvedimento di rigetto dell'istanza di emersione da lavoro irregolare emesso dalla Prefettura di Como. Nel caso in esame la Prefettura aveva rigettato l'istanza di emersione di lavoro irregolare dell'appellante perché non riteneva soddisfatto il requisito reddituale, indispensabile ai fini dell'accoglimento della domanda.

La difesa impugnava, quindi, la decisione davanti al TAR producendo, tra le altre cose, lo stato di famiglia anagrafica del datore di lavoro dal quale egli risultava l'unico componente e unico soggetto percettore di reddito: l'uomo era coniugato e aveva tre figli in Pakistan, che non avevano però mai fatto ingresso in Italia.

Il TAR, analizzato il caso, respingeva il ricorso ritenendo che il datore di lavoro non avesse rispettato il requisito reddituale richiesto poiché avrebbe percepito degli assegni familiari: secondo il Tar Milano la soglia reddituale che il datore di lavoro avrebbe dovuto conseguire e dimostrare era di Euro 27.000,00 richiamando l'art. 103 del d.l. 34/2020, poiché il datore di lavoro, con la percezione di assegni familiari, avrebbe dimostrato di avere in carico coniuge e figli, anche se residenti all'estero.

La difesa, nel suo atto di appello, riportava tre motivi di doglianza: un errore nella valutazione dei fatti del giudizio, la mancata disamina della situazione reddituale del datore di lavoro relativa agli anni successivi all'inoltro della domanda di emersione e un difetto di motivazione del mancato riconoscimento del diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione.

**In particolare, la difesa sottolineava come il nucleo familiare del datore di lavoro risultasse composto solo da lui, e che l'istante non avesse mai percepito assegni familiari.**

Il Consiglio di Stato accoglieva entrambi i motivi, precisando che **il requisito reddituale di Euro 27.000,00 è previsto esclusivamente per l'ipotesi in cui, diversamente dal caso in questione, dal certificato anagrafico risulti che vi siano altri familiari conviventi in grado di apportare il loro contributo economico alle esigenze comuni.**

Ciò premesso, dal certificato dello stato di famiglia prodotto dalla difesa appariva chiaro che la famiglia del datore di lavoro dell'appellante fosse composta esclusivamente da lui.

In seconda battuta veniva sottolineato come il datore di lavoro non avrebbe mai usufruito di assegni familiari – come erroneamente sottolineato dal TAR – avendo solo maturato un credito di imposta per detrazioni di familiari (a carico, ma residenti in Pakistan).

Per tale circostanza il Consiglio di Stato, richiamando la giurisprudenza della Sezione, ribadiva che **è del tutto irrilevante la circostanza che nella dichiarazione dei redditi il datore di lavoro dell'interessato abbia indicato familiari a carico, atteso che anche i cittadini extracomunitari residenti in Italia con familiari a carico all'estero possono godere delle detrazioni per carichi di famiglia ex art. 12 Tuir e che ai sensi della disciplina tributaria il modello 730 non costituisce un elemento idoneo a valutare la composizione anagrafica del richiedente e, quindi, non rileva ai fini di una corretta applicazione delle disposizioni in tema di regolarizzazione del rapporto di lavoro** (Consiglio di Stato n. 6910/2024).

Commento redatto in collaborazione con la Dott.ssa Eleonora Dolcini del Foro di Milano